



REGOLAMENTO "ASSISTENZA AI BISOGNOSI" APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N.106 DEL 07.06.1988.

*Norme regolamentari per l'attuazione della direttiva regionale
in materia di assistenza economica*

Art. 1 - Per l'attuazione degli orientamenti desumibili dalla direttiva contenuta nel regolamento-tipo approvato dal Presidente della Regione con D. P. N. 57/87 del 9/4/1987, le risorse finanziarie che l'Amministrazione comunale destina alla assistenza economica sono utilizzate, prioritariamente, per la corresponsione del minimo vitale in favore di quei richiedenti che non dispongono di alcun reddito. Nei limiti dei fondi disponibili, possono essere corrisposti assegni integrativi in favore dei richiedenti che dispongono di redditi inferiori al minimo vitale, fino alla concorrenza del minimo in parola. Una quota delle risorse finanziarie non inferiore al 40% è accantonata per l'assistenza economica temporanea e straordinaria.

Art. 2 - Nel caso in cui si renda necessario effettuare una graduatoria, questa è predisposta dall'Ufficio di servizio sociale ed è approvata dalla Giunta Municipale.

Art. 3 - I rapporti informativi e le proposte di somministrazione dell'assistenza economica sono formulati dall'Ufficio di servizio sociale. L'Ufficio può promuoverne l'erogazione, in esito a specifici accertamenti, quando ritenga l'assistenza in denaro più aderente alla situazione necessi-

tante del soggetto e del nucleo familiare, tenendo presenti le opzioni del soggetto.

Art. 4 - L'Ufficio di servizio sociale vigila sul persistere delle situazioni che hanno determinato la corresponsione dell'assistenza economica. Agli effetti della vigilanza, il Servizio predispone accertamenti periodici e riferisce trimestralmente sulla persistenza o sulla cessazione delle cause valutate all'atto dell'ammissione del soggetto all'assistenza economica.

Art. 5 - L'assistenza economica straordinaria è concessa su proposta o su parere dell'Ufficio di servizio sociale, per situazioni necessitanti che non abbiano carattere di ripetibilità e siano di particolare gravità. Non avranno titolo ad ottenerla quei richiedenti, o quei nuclei familiari che dispongono di redditi pari a tre volte il minimo vitale. La Giunta Municipale potrà disporre deroghe solo al verificarsi di eventi calamitosi da cui siano colpiti i richiedenti.

Art. 6 - La Giunta Municipale, ove disponga l'assistenza economica ordinaria o straordinaria in favore di soggetti o nuclei familiari nei cui riguardi l'Ufficio di servizio sociale si sia espresso negativamente in tutto od in parte, dovrà motivare i relativi atti deliberativi.

Analoga procedura dovrà essere osservata nel caso in cui il servizio sociale proponga la concessione dell'assistenza economica e la Giunta Municipale non accolga la proposta.

Art. 7 - L'assistenza economica, continuativa o temporanea, di norma, non compete a quei soggetti che fruiscono dell'assistenza domiciliare.

Qualora il beneficiario dell'assistenza domiciliare esprima opzione per l'assistenza economica in alternativa all'assistenza domiciliare stessa, ed il servizio sociale sia di eguale avviso, la Giunta Municipale ammette i soggetti in parola all'assistenza economica, includendoli tra quelli che hanno titolo per fruirla prioritariamente.

Art. 8 - Per la determinazione del minimo vitale si fa rinvio al regolamento-tipo approvato dal Presidente della Regione con il citato D. P. del 9/4/1987 N. 57/87 ed al decreto dell'Assessore regionale degli Enti Locali n. 76 del 11/3/1987. Le successive modifiche si devono intendere recepite nel presente regolamento anche in assenza di uno specifico atto ricettizio da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 9 - Alla fine di ogni anno, il Servizio sociale renderà un rapporto complessivo sulla conduzione del servizio, integrato di tutti i dati comprovanti gli obiettivi raggiunti.